

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

L'Assessore per i Lavori Pubblici

Procedura e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni

VISTO l'art. 14, commi 1 e 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

CONSIDERATO che il comma 12 del medesimo articolo impegna l'Assessore per i lavori pubblici a definire, con proprio decreto, gli «schemi-tipo» sulla base dei quali i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n.7 e successive modificazioni ed integrazioni redigono ed adottano il programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori;

VISTO il titolo III, capo I, del regolamento di esecuzione della legge-quadro in materia di lavori pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554, applicato nell'ordinamento regionale, ai sensi del comma 2, dell'art. 1 della legge regionale 02/08/2002 n. 7 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che i suddetti schemi-tipo debbono conformarsi (precisandole ove necessario), alle disposizioni procedurali ed ai criteri di redazione contenuti negli articoli 14 e 14 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, agli articoli 11, 12, 13 e 14 del citato regolamento;

VISTA la legge regionale n. 48 del 11 dicembre 1991 avente ad oggetto "Provvedimenti in tema di autonomie locali";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali »;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, i programmi triennali, gli aggiornamenti annuali e gli

elenchi annuali dei lavori, dopo l'adozione, debbono essere trasmessi all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, di cui all'art.4 della medesima legge;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici del 3 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 7 novembre 2003, n. 48 relativo a "Modalità e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7";

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 22 giugno 2004, n. 898/IV, emanato per la necessità di razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 21 giugno 2000 e delle relative schede allegate, da pubblicare per via telematica a cura delle amministrazioni aggiudicatrici;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09 giugno 2005, recante ad oggetto "Procedura e schemi-tipo per la redazione e pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni" (G.U.R.I. 30/06/2005, n. 150), con il quale sono state ulteriormente modificate le schede-tipo di cui trattasi, a seguito di esame del D.M. 22 giugno 2004 da parte del tavolo tecnico costituito, con decreto n. 172/CD del 16 febbraio 2004, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regioni e Province autonome, allargato alla partecipazione di ANCI, UPI e UNCEM e finalizzato alla razionalizzazione, rielaborazione e semplificazione delle disposizioni di cui al D.M. Ministero dei lavori pubblici 21 giugno 2000 e delle schede allegate;

RITENUTA la necessità della pubblicazione informatica della programmazione triennale e dell'elenco annuale per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dovere adeguare le schede allegate al citato decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici del 3 ottobre 2003 al fine di razionalizzare e semplificare la redazione del programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori pubblici, oltre che per consentire la pubblicazione telematica, sia della programmazione triennale sia dell'elenco annuale, nel sito dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;

VISTA la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1618/IV del 16 dicembre 2004;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, in esecuzione dell'art. 14, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

D E C R E T A

Art. 1.

Redazione ed approvazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori

1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, così come modificato dalla L.R. 2 Agosto 2002 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro, sono tenute, preventivamente, a predisporre ed adottare nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla normativa vigente e dalla normativa

urbanistica, il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto.

2. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti entro il 30 settembre di ogni anno e, prima della loro pubblicazione, sono adottati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. Ciascuna amministrazione individua, ai sensi delle disposizioni attuative della legge regionale n. 10/1991 e successive modificazioni e del proprio ordinamento, il dirigente ovvero il responsabile della struttura competente cui è affidata la predisposizione della proposta del programma triennale e dell'elenco annuale.

3. I soggetti di cui al precedente comma 1, deliberano l'aggiornamento definitivo del programma, l'elenco dei lavori da realizzare nel primo anno di attuazione del programma stesso, denominato elenco annuale, unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante, (art. 14, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, citato in premessa).

4. Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori da realizzare sono inviati, dopo la loro approvazione, all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici sulla base delle schede tipo allegate al presente decreto (art. 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, citato in premessa).

5. Presso il sito internet dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici saranno resi disponibili il supporto informatico per la compilazione delle schede tipo allegate al presente decreto, nonché le apposite istruzioni sia per l'accreditamento del soggetto referente di cui al comma 2, sia per la pubblicazione telematica.

Art. 2.

Attività preliminari alla redazione del programma

1. In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione, dei bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitale privato, in quanto suscettibili di gestione economica ai sensi dell'art. 14, comma 2, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni, e dei beni immobili che possono essere oggetto di diretta alienazione ai sensi dell'art. 19, comma 16, della legge stessa, il quadro delle disponibilità finanziarie è riportato secondo lo schema della scheda 1, nella quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma. Nella scheda 2, sezione B, sono invece riportate le indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Salvo che per gli interventi di manutenzione per i quali si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 3, i soggetti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, nel formulare il programma triennale tengono conto di eventuali studi di fattibilità (art. 11, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, citato in premessa), nei quali sono indicate le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie dell'intervento stesso, corredati dall'analisi dello stato di fatto per quanto riguarda le eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche (art. 14, comma 2, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni). Gli studi approfondiscono gli aspetti considerati, in rapporto alla effettiva natura dell'intervento di cui si prevede la realizzazione.

3. Per i lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni.

Art. 3.

Contenuti del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori

1. Nel programma triennale, ovvero nei suoi aggiornamenti vengono indicati gli elementi richiesti nella scheda 2, in cui sono indicati la localizzazione dell'intervento, la stima dei costi, la tipologia e la categoria recate nelle tabelle 1 e 2, gli apporti di capitale privato indicati nella tabella 3, allegate al presente decreto.

2. Nella scheda 3 è contenuta la distinta dei lavori da realizzarsi nell'anno cui l'elenco si riferisce oltre al responsabile del procedimento, di cui all'art. 7, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni, lo stato della progettazione come da tabella 4 allegata, le finalità secondo la tabella 5 allegata, la conformità ambientale e urbanistica, l'ordine di priorità in conformità all'art. 14, comma 3, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni, secondo una scala di priorità espressa in tre livelli.

Art. 4.

Redazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno e adeguamento dell'elenco annuale a flussi di spesa

1. Salvo quanto previsto al precedente art. 2, comma 3, l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla preventiva approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare redatta ai sensi dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni.

2. La formulazione dell'elenco annuale, è riepilogata nella scheda 3. Ai sensi dell'art. 14, comma 9, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni, un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste disponibili tra i mezzi finanziari dell'amministrazione stessa al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

3. Ove necessario, l'elenco annuale viene adeguato in fasi intermedie, attraverso procedure definite da ciascuna amministrazione, per garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa.

4. Al fine di limitare la formazione dei residui passivi le amministrazioni operano le opportune compensazioni finanziarie tra i diversi interventi e in caso di impossibilità sopravvenuta a realizzare un lavoro inserito nell'elenco annuale procedono all'adeguamento dello stesso elenco, o, ove indispensabile, del Programma Triennale.

5. Le operazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate nell'osservanza delle norme di bilancio proprie delle varie Amministrazioni.

Art. 5.

Pubblicità e pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso

1. Ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa gli schemi adottati dei programmi triennali ed i relativi elenchi annuali, sono affissi, prima della loro approvazione, per almeno sessanta giorni consecutivi, nella sede dell'Amministrazione procedente, che può adottare ulteriori forme di informazione nei confronti dei soggetti comunque interessati al programma, purché queste siano

predisposte in modo da assicurare il rispetto dei tempi di cui all'art. 1, comma 3.

2. Quando il programma dell'Amministrazione è redatto sulla base di un insieme di proposte provenienti da uffici periferici, la pubblicità va effettuata anche presso le sedi dei medesimi uffici.

3. La pubblicità degli adeguamenti dei programmi triennali nel corso del primo anno di validità degli stessi è assolta attraverso la pubblicazione dell'atto che li approva, fermo restando l'obbligo di aggiornamento delle schede già pubblicate sul sito internet dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici.

4. Il programma triennale, l'elenco annuale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti, successivamente alla loro adozione, sono trasmessi all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici. Nel sito internet dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici sarà messa a disposizione un'apposita sezione per la pubblicazione informatica degli atti della programmazione.

Art. 6

Applicazione e aggiornamento

1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad approvare le opportune modifiche, procedendo alla integrale nuova pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, anche tenendo in considerazione le eventuali proposte di integrazione e modifica del presente decreto che, i soggetti di cui al precedente art. 1, inviano, sulla base della concreta esperienza applicativa, entro il 30 marzo di ciascun anno all'Assessorato regionale dei lavori pubblici.


2. Il presente decreto con le relative schede allegate annulla e sostituisce il decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici del 3 ottobre 2003 e si applica dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, fatto salvo quanto sopra indicato per la pubblicazione telematica nel sito internet dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici.

Il presente decreto è inviato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Palermo, 19/11/2009

L' ASSESSORE

(On.le Ing. Antonino Beninati)



**SCHEDA 1 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAAA/AAAA
DELL'AMMINISTRAZIONE.....**

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge				
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 16- L. n. 109/94 nel testo coordinato con L.R. 7/2002 e smi				
Stanziamanti di bilancio				
Altro (1)				
Totali				

Il responsabile del programma
(Nome e Cognome)

(1) Compresa la cessione di immobili.

Tabella 1 - Tipologie	
Codice	Descrizione
01	Nuova costruzione
02	Demolizione
03	Recupero
04	Ristrutturazione
05	Restauro
06	Manutenzione Ordinaria
07	Manutenzione Straordinaria
08	Completamento
09	Ampliamento
99	Altro

Tabella 2 - Categorie

Codice		Descrizione
A01	01	STRADALI
A01	02	AEROPORTUALI
A01	03	FERROVIE
A01	04	MARITTIME LACUALI E FLUVIALI
A01	88	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO
A02	05	DIFESA DEL SUOLO
A02	11	OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTE
A02	15	RISORSE IDRICHE
A02	99	ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO
A03	06	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
A03	16	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA NON ELETTRICA
A03	99	ALTRE INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO
A04	07	TELECOMUNICAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
A04	13	INFRASTRUTTURE PER L'AGRICOLTURA
A04	14	INFRASTRUTTURE PER LA PESCA
A04	39	INFRASTRUTTURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI
A04	40	ANNONA, COMMERCIO E ARTIGIANATO
A05	08	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA
A05	09	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA
A05	10	EDILIZIA ABITATIVA
A05	11	BENI CULTURALI
A05	12	SPORT E SPETTACOLO
A05	30	EDILIZIA SANITARIA
A05	31	CULTO
A05	32	DIFESA
A05	33	DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO
A05	34	GIUDIZIARIO E PENITENZIARIO
A05	35	IGIENICO SANITARIO
A05	36	PUBBLICA SICUREZZA
A05	37	TURISTICO
A06	90	ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE
E10	40	STUDI E PROGETTAZIONI
E10	41	ASSISTENZA E CONSULENZA
E10	99	ALTRO

Tabella 3 - Modalità di apporto di capitale privato

Codice	Modalità
01	Finanza di progetto
02	Concessione di costruzione e gestione
03	Sponsorizzazione
04	Società partecipate o di scopo
99	altro

Tabella 4 - Stato della progettazione approvata

Codice	Stato della progettazione approvata
SF	Studio di fattibilità
PP	Progetto preliminare
PD	Progetto definitivo
PE	Progetto esecutivo
SC	Stima dei costi

Tabella 5 - Finalità

Codice	Finalità
MIS	Miglioramento e incremento di servizio
CPA	Conservazione del patrimonio
ADN	Adeguamento normativo
COP	Completamento d'opera
VAB	Valorizzazione beni vincolati
URB	Qualità urbana
AMB	Qualità ambientale